CITTA' DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n°.....74.....del ....30 GEN. 2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 741 DEL 09 DICEMBRE 2015: 'ATTO DI INDIRIZZO 'CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA".

L'anno duemiladiciassette il giorno.....Trenta.....del mese di....Gennaio.....nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

		Presenti			Presenti
1- ACCORINTI RENATO	- Sindaco	SI	6- SIGNORINO GUIDO	-Assessore	SI
2- CACCIOLA GAETANO	- V. Sindaco	SI	7- IALACQUA DANIELE	-Assessore	SI
3- ELLER VAINICHER LUCA	- Assessore	SI	8- SANTISI ANTONINA	- Assessore	NO
4- PINO SEBASTIANO	- Assessore	SI	9- URSINO DANIELA	-Assessore	NO
5- DE COLA SERGIO	-Assessore	SI			

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art.189 dell'O. R. EE.LL. il V. Segretario Generale dott. Giovanni Bruno

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n° 79 del 30.1.2017;

***CONSIDERATO** che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica la lettera i del comma 1, dell'art.1 della L.R. 11.12.1991, n° 48:*

1. ***è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;***
2. ***è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;***

***FATTO PROPRIO** il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:*

Con votazione unanime legalmente resa e verificata,

DELIBERA

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione

La Giunta Municipale, con votazione unanime, dichiara il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91.

Prot. n. 22168 del 26.01.2017

COMUNE DI MESSINA

VER 1
DELIB.

PROPOSTA ISTRUITA DA: **DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA GENERALE - Aziende Partecipate**

PROPONENTI: ***ASSESSORE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DOTT. LUCA ELLER VAINICHER***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 149 DEL 30-01-2017

Riservato alla Ragioneria Generale

COMUNE DI MESSINA
AREA FINANZIARIA
Dip. Servizi Finanziari
Ufficio Protocollo e Sala Produzione
27 GEN. 2017
Protocollo n. 22168

OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 741 DEL 09 DICEMBRE 2015: "ATTO DI INDIRIZZO "*CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA*".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** la Giunta comunale con deliberazione n. 741 del 09 dicembre 2015 ha approvato l'atto di indirizzo "*Criteri e modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo del Comune di Messina*";

- **che** il predetto atto di indirizzo, formulato in considerazione dell'assetto delle partecipazioni del Comune di Messina, di cui al "Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", approvato con Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2015, si inseriva nel più ampio disegno strategico di costituzione di un organismo gestionale multiservizi, a cui affidare in regime di "in house providing" la gestione unificata dei servizi pubblici locali a rilevanza economica relativi al ciclo idrico integrato, al ciclo integrato dei rifiuti e al trasporto pubblico locale;

- **che**, successivamente, con Decreto Sindacale n. 51 del 19 settembre 2016, è stato modificato il predetto Piano Operativo, essendo stato formulato dall'Amministrazione, previo confronto con i presidenti dei gruppi consiliari, un nuovo indirizzo programmatico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni, che si basa sulla realizzazione della costituzione di una società per azioni "in house" a totale partecipazione pubblica locale per la gestione integrata dei rifiuti e dei servizi di manutenzione delle aree a verde, nonché sul conseguente mantenimento dei modelli gestionali ed organizzativi già esistenti per il servizio di Trasporto Pubblico Locale e per gli altri servizi pubblici locali di competenza comunale;

Considerato che, alla luce dell'attuale configurazione e ricollocazione strategica delle società controllate dal Comune di Messina, nonché in considerazione dell'entrata in vigore il 23 settembre 2016 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", l'atto di indirizzo approvato con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 9 dicembre 2015 necessita degli opportuni aggiustamenti;

Valuta l'opportunità

- di rimodulare i criteri e le modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del contenimento dei costi del personale, con particolare riguardo alla fissazione di precisi limiti massimi della retribuzione fissa e variabile dei Direttori Generali delle Società controllate da questo Ente, non compiutamente disciplinati nella citata deliberazione n. 741/15, tenuto conto anche di quanto previsto al punto 4.3. dell'atto di indirizzo in oggetto;

- di parametrizzare una quota significativa della retribuzione dei Direttori Generali (parte variabile) al conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune di Messina al fine di incentivare la produttività, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli organismi partecipati mediante la valorizzazione degli istituti economici di natura variabile aventi carattere di premialità rispetto alle performance espresse ed ai risultati effettivamente raggiunti;

Ritenuto, alla luce delle predette valutazioni e nel rispetto del principio di ragionevolezza della azione amministrativa, di dover individuare, in conformità al criterio generale di contenimento della spesa del personale, i massimali retributivi di seguito riportati:

- la parte fissa della retribuzione dei Direttori Generali delle Società controllate non può superare la parte fissa della retribuzione attribuita al Segretario Generale del Comune di Messina (composta dal trattamento tabellare e dalla indennità di posizione);
- la parte variabile della retribuzione dei Direttori Generali delle Società controllate (c.d. "indennità di risultato" o voci economiche assimilate), deve essere compresa tra il quindici per cento e il trenta per cento della retribuzione fissa attribuita ai direttori generali medesimi nel rispetto del limite massimo sopra indicato;
- le percentuali citate sono misure per calcolare il fondo "potenziale" di tale parte variabile della retribuzione, la quale può essere erogata per un importo che oscilli da un minimo di zero e un massimo di cento;

Ritenuto, altresì, che, in conformità al quanto già previsto ai punti 6.4. e 6.5., l'erogazione della parte variabile della retribuzione dei Direttori Generali debba essere subordinata alla adozione di un adeguato sistema di valutazione, che tenga conto anche del grado di raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della gestione societaria assegnati dall'Ente proprietario attraverso i propri strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Valutata, inoltre, l'opportunità di prevedere anche per i Direttori Generali delle Società controllate da questo Ente, l'adeguamento dell'importo unitario dei "buoni pasto" giornalieri, o di voci assimilate, entro il massimale di euro sette;

Preso atto che il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) ha espressamente abrogato l'art. 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con conseguente necessità di modificare l'atto di indirizzo eliminando le parti in cui si viene fatto espresso richiamo alla normativa abrogata;

Preso atto, altresì, che il citato T.U.S.P., all'art. 25, ha introdotto specifiche "Disposizioni transitorie in materia di personale", che introduce nuovi limiti, vincoli e obblighi procedurali per quanto attiene la gestione delle eventuali eccedenze di personale e i correlati processi di mobilità;

Valutata, inoltre, l'opportunità di procedere ad una revisione complessiva dell'atto di indirizzo in oggetto al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni normative introdotte dal T.U.S.P. sopra citato, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'attuale portafoglio partecipate risultante dal vigente Piano operativo di razionalizzazione delle società controllate da questo Ente e della necessità di potenziare i controlli interni sul rispetto degli indirizzi in materia di politiche del personale;

da parte degli organismi societari;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente dal Dirigente per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni in narrativa, che qui si intendono espressamente richiamati:

1. **Integrare** l'atto di indirizzo (Allegato 1) della deliberazione di Giunta comunale n. 741 del 9 dicembre 2015, che diventa parte integrante del presente provvedimento, così come segue:
   - al punto 4.3, prima delle parole "*L'ente locale socio pubblico potrà indicare*", aggiungere il seguente periodo "*La retribuzione fissa annua lorda dei Direttori Generali delle 'Società' non può superare la retribuzione fissa annua lorda del Segretario Generale del Comune di Messina (composta dal trattamento tabellare e dall'indennità di posizione) e ha carattere di onnicomprensività, con conseguente divieto di corrispondere ulteriori voci retributive sia a titolo di rimborso spese sia a qualsiasi altro titolo, ad eccezione di quanto prescritto dal CCNL da applicare per competenza nei limiti di quanto disposto al punto 4.5. del presente atto di indirizzo*";
   - al punto 4.3, dopo le parole "*dei direttori generali delle 'Società'*", aggiungere il seguente capoverso "*In ogni caso la quota 'variabile' su base annua della retribuzione dei Direttori Generali delle 'Società', è pari ad un importo compreso tra il 15 per cento ed il 30 per cento della retribuzione fissa annua lorda agli stessi attribuita nel rispetto dei massimali previsti; le percentuali citate sono misure per*

calcolare il fondo 'potenziale' di tale quota variabile, la quale può essere erogata per un importo che oscilli da un minimo di zero e un massimo di cento."

- al punto 6.5., dopo le parole "*La componente 'variabile' dei compensi a favore*" aggiungere le parole "*dei Direttori Generali e*";
- eliminare al punto 2.1. le parole "*devono attivare i processi di mobilità interaziendale secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 563 e ss., della legge 27 legge 27 dicembre 2013, n. 147*" e sostituirle con le seguenti: "*devono assicurare il rispetto dei vincoli, dei divieti, dei limiti e degli obblighi procedurali espressamente previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016, nonché di ogni altra disposizione in materia di assunzione di nuovo personale introdotta dal predetto 'Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica'.*";
- Al punto 4.5 aggiungere il seguente secondo capoverso "*Il limite di cui al primo capoverso si applica anche ai Direttori Generali delle 'Società'.*";
- Aggiungere all'atto di indirizzo in oggetto il seguente punto 3.12 "*Le disposizioni in materia di vincoli assunzionali di cui al presente paragrafo 3) restano, in ogni caso, subordinati al rispetto dei vincoli, dei divieti, dei limiti e degli obblighi procedurali espressamente previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016, nonché di ogni altra disposizione in materia di personale introdotta dal predetto 'Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica'*";

2. **Di prendere atto** dell'allegato A al presente provvedimento, costituendone parte sostanziale e integrante e concernente l'atto di indirizzo come risultante a seguito delle modifiche e integrazioni di cui al precedente punto 1;
3. **Dare mandato** al sottogruppo risorse umane, concernente la Sezione di Controllo sugli Organismi gestionali esterni e sulle Società Partecipate, individuato con determinazione del Segretario Generale Direttore Generale n. 276 del 29 dicembre 2016:
   - di istruire una proposta di rimodulazione dell'atto di indirizzo di cui alla delibera di giunta municipale n. 741/2015 per il seguito di competenza da parte del dipartimento interessato, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 175/2016 e all'attuale assetto del portafoglio partecipate, tenendo conto, altresì, degli eventuali aggiornamenti che verranno apportati al vigente

Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni comunali, in sede di ricognizione e di revisione straordinaria delle stesse;

- di elaborare una proposta migliorativa in ordine all'implementazione dei controlli interni sul rispetto da parte degli organismi partecipati degli indirizzi formulati dal socio pubblico locale in materia di politiche del personale;

4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle aziende e società controllate del Comune di Messina, per le consequenziali misure di adeguamento, dando altresì specifico indirizzo affinchè le stesse adottino apposito regolamento interno concernente il sistema di valutazione delle performance del Direttore Generale e dei dirigenti, di cui al punto 6.5 dell'atto di indirizzo così come modificato, il cui schema dovrà essere preventivamente trasmesso a questo Ente per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento al coordinatore del sottogruppo risorse umane di cui alla determinazione del Segretario Generale Direttore Generale n. 276 del 29 dicembre 2016 per le attività di pertinenza;
6. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato online e contestualmente affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
7. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
8. **Dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/1991, facendo salvi, fino alla relativa scadenza, i contratti di lavoro dei Direttori Generali delle aziende e/o società controllate in essere alla data di adozione del presente provvedimento.

Città di Messina

AREA COORDINAMENTO ECONOMICO FINANZIARIA

Attestato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n. 30

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole.

Il Responsabile del dipartimento spese
servizio pareri

Il Ragioniere Generale

Prot. n. 22168 del 27/01/2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 741 DEL 09 DICEMBRE 2015: "ATTO DI INDIRIZZO "*CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA*".

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91, così come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000 contenente norme relative al parere dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole*_____

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Le Donne)

ALLEGATO A "*ATTO DI INDIRIZZO: CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA.*"

SCHEMA MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL

1. Destinatari e finalità

1.1 Il presente atto di indirizzo costituisce misura strutturale finalizzata al risanamento economico-finanziario del gruppo pubblico locale della Città di Messina, a sostegno degli interventi previsti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Messina e in un'ottica di riconfigurazione strategica del portafoglio partecipate ai sensi del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Messina", approvato con Decreto Sindacale n° 11 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015");

1.2 Il presente atto di indirizzo si riferisce all'attuale assetto organizzativo e gestionale delle società a partecipazione, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo del Comune di Messina. Lo stesso, pertanto, rimane suscettibile di possibili aggiustamenti rispetto al nuovo modello di "corporate governance" che verrà a determinarsi a seguito della attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al precedente punto 1.1.;

1.3 Le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo per le quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera sono:

- Messinambiente S.p.a. in liquidazione
- A.T.O. ME S.p.a. in liquidazione
- Polisportiva "Città di Messina" s.r.l. in liquidazione

1.4 Le società a partecipazione totale indiretta destinatarie del presente atto di indirizzo per le quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera sono:

- SOMER S.r.l. (società partecipata al 100% dalla Messinabiente S.p.a. In liquidazione)

1.5 Le aziende speciali e le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo che hanno facoltà di assumere alle condizioni e in conformità alle prescrizioni nello stesso riportate sono:

- A.M.A.M. S.p.a.
- ATM (Azienda Speciale Trasporti Messina)

1.6 Gli organismi aziendali di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5, ai fini del presente atto di indirizzo, sono denominati "Società";

1.7 Gli organismi societari nei quali il Comune di Messina non detiene quote capitarie totalitarie e/o di controllo e, segnatamente, le società

- SO.GE.PAT. s.r.l.
- IL TIRONE S.T.U. S.p.a.

- MESSINASVILUPPO S.c.p.a. in liquidazione
- NETTUNO S.p.a. in liquidazione

sono esclusi dall'ambito applicativo del presente atto di indirizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114. Per gli stessi, tuttavia, il Comune di Messina, nella qualità di socio di minoranza, proporrà, in sede assembleare delle predette società, l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa del personale;

1.8 Per la società INNOVA BIC S.r.l., società strumentale "in house" a controllo analogo congiunto, il Comune di Messina, che nella predetta compagine societaria detiene una quota di partecipazione del 33%, si farà parte attiva presso gli altri soci pubblici proprietari al fine di predisporre appositi protocolli concernenti le modalità e criteri di applicazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento del costo del personale;

1.9 Ai fini dell'applicazione del presente atto di indirizzo, la quota di partecipazione del Comune di Messina nella società Feluca s.p.a. in liquidazione, non essendo consentita dalla legge, deve ritenersi cessata "ope legis" alla data del 31 Dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 27/12/2013, n. 147, come anche riportato nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie sopra menzionato;

1.10 Le linee guida contenute nel presente atto di indirizzo si applicano anche agli enti a partecipazione totalitaria o di controllo di secondo livello per il tramite delle società partecipate direttamente.

2. Presupposti per l'avvio di procedure di reclutamento del personale

2.1 Le "Società", prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane, devono assicurare il rispetto dei vincoli, dei divieti, dei limiti e degli obblighi procedurali espressamente previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016, nonché di ogni altra disposizione in materia di assunzione di nuovo personale introdotta dal predetto 'Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica'.

2.2 Al fine di garantire che le procedure assunzionali delle "Società" siano dirette al soddisfacimento del reale fabbisogno di personale funzionalmente correlato ad effettive ed accertate esigenze operative, anche riconducibili ad operazioni di riorganizzazione e/o di riqualificazione quali-quantitativa dei servizi, costituiscono presupposti imprescindibili alla loro attivazione i seguenti adempimenti:

a) approvazione da parte del competente Consiglio Comunale del provvedimento relativo alla nuova ricognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle società a partecipazione pubblica anche sotto il profilo della convenienza economica, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n° 188 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e del correlato

articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) definizione dei contratti di servizio e/o loro conformazione ai parametri standard dei costi e dei rendimenti richiamati dall'art. 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai criteri di contenimento della spesa previsti dall'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

c) presentazione di apposito Piano Industriale a validità triennale - previamente asseverato dagli organi di controllo in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dello stesso ed approvato dagli organi competenti - corredato del piano del fabbisogno del personale, articolato su base triennale ed aggiornato annualmente, che deve formare oggetto di confronto con le OO.SS. da parte di ciascuna azienda ed essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale in aderenza ai criteri definiti nel presente atto di indirizzo. Al predetto piano del fabbisogno del personale deve essere, altresì, allegato il piano annuale delle assunzioni, contenente una analisi delle linee di sviluppo aziendale e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti a giustificazione del fabbisogno rappresentato e una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e delle ore di lavoro straordinario previste;

d) conformazione delle procedure di reclutamento ai criteri del presente atto di indirizzo;

e) regolarità nella approvazione dei bilanci di esercizio, al fine di avere elementi di valutazione certi in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che intende attivare procedure di reclutamento del personale.

2.3 Ai fini della attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale, le "Società" devono darne preventiva comunicazione al Comune di Messina, corredando la stessa della documentazione prevista al precedente punto 2.2 e di apposita attestazione in ordine alla osservanza delle condizioni, dei presupposti, dei vincoli e degli obblighi di cui al presente atto di indirizzo, munita di asseverazione del proprio organo di revisione/controllo. .

3 Vincoli assunzionali

3.1 Viene fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera per le seguenti società:

- A.T.O. ME 3 S.p.a. in liquidazione, Messinambiente S.p.a. in liquidazione, Polisportiva "Città di Messina" a.r.l. in liquidazione, tenuto conto che le stesse sono state poste in liquidazione;
- SOMER s.r.l., il cui capitale è detenuto al 100% dalla Messinambiente S.p.a. e, pertanto, verrà ricompreso nella procedura liquidatoria di quest'ultima che, per effetto del citato piano operativo di razionalizzazione, verrà sciolta per il successivo passaggio della gestione integrata dei rifiuti alla società A.M.A.M. S.p.A. e, successivamente, ad un soggetto gestore di tipo "multiservizi";

- le "Società" nelle ipotesi previste al successivo paragrafo 3.2.
- le società che non abbiano rispettato l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, seconfo le modalità applicative ed adattative di cui al punto 4.2 lett. a) del presente atto di indirizzo, fermo restando quanto previsto dai punti 8.1 e 8.2 del presente atto di indirizzo. Tale divieto non sussiste qualora il mancato rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm. sia dipeso dall'utilizzo, in base a quanto stabilito al successivo punto 3.6, della "capacità assunzionale del gruppo aziende partecipate", con conseguente salvaguardia del principio ineludibile di riduzione dei costi del personale a livello di "*Gruppo aziende partecipate dal Comune di Messina*";

3.2 Al fine di garantire il concorso delle aziende speciali e degli organismi societari a partecipazione totale o di controllo del Comune di Messina al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e di assicurare un'adeguata tutela dei creditori sociali, per le "Società" che, a seguito delle perdite subite, si trovano in una delle fattispecie di cui agli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c., le nuove assunzioni o le progressioni di carriera possono essere autorizzate dalla Giunta Comunale dell'ente socio, nel rispetto dei vincoli del presente atto di indirizzo, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

a) adempimento da parte della "Società" degli obblighi previsti dai predetti artt. 2446 c.c. e 2447 c.c., che dovrà essere certificato dall'organo di controllo dell'organismo societario a tutela dell'integrità del valore del patrimonio aziendale;

b) previsione delle nuove assunzioni o progressioni di carriera all'interno di un apposito piano aziendale di risanamento finalizzato alla ristrutturazione delle modalità di gestione del servizio ed all'effettivo ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della "Società";

c) approvazione da parte degli organi competenti del predetto piano aziendale di risanamento, previa preventiva asseverazione dello stesso da parte dell'organo di controllo della "Società", che dovrà certificare la sostenibilità economico-finanziaria delle nuove assunzioni o progressioni di carriere e la loro stretta correlazione funzionale rispetto agli obiettivi di risanamento, ristrutturazione e rilancio dell'azienda.

3.3 Le disposizioni che stabiliscono a carico del Comune di Messina divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano alle "Società" secondo le modalità riportate al successivo punto 3.4.

3.4 Fermo restando che i vincoli assunzionali discendenti dal mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte del Comune di Messina non trovano diretta applicazione nei confronti delle aziende speciali e delle società controllate se non in termini di responsabilità partecipativa secondo le modalità disciplinate al superiore punto 3.2, il rispetto delle disposizioni normative che stabiliscono a carico dell'ente proprietario o controllante divieti o limitazioni alle assunzioni di personale viene assicurato dalle "Società" distintamente e non in forma consolidata, con riferimento esclusivo ai rispettivi documenti contabili, ai dati del proprio bilancio e ai dati extracontabili afferenti le relative gestioni, previa regolare

approvazione dei bilanci di esercizio da parte dell'organo assembleare che costituisce condizione indispensabile per la determinazione dei limiti assunzionali.

3.5 Allo stato, tenuto conto di quanto previsto al punto 8.1 e fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al punto 8.2, alle "Società" si applica l'art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ferme restando, con le modifiche adattative previste al punto 4.2, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.6 Ai fini della applicazione di quanto riportato al punto 3.5, il calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato deve essere effettuato singolarmente da ciascuna "Società" che, sulla base delle cessazioni intervenute nella propria struttura, determinerà il contingente annualmente reclutabile, tenendo conto anche della facoltà di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni nei termini di legge.

Il contenimento della spesa del personale mediante il principio del parziale reintegro del personale cessato nell'anno precedente (c.d. turn-over) verrà assicurato considerando, in termini di consolidamento, la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", quale sommatoria delle singole "capacità assunzionali" a tempo indeterminato computate da ciascuna "Società" a termini di legge. Previo accordo con le "Società", l'ente socio controllante, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, potrà utilizzare la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", secondo logiche compensative, per il conseguimento delle proprie priorità nei settori operativi ritenuti strategicamente più rilevanti sulla base dei propri documenti di programmazione.

3.7 L'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, della legge 11 agosto 2014, n. 44, di conversione del decreto legge 24 giusgno 2014, n. 90, si applica alle "Società", tenuto conto di quanto previsto al punto 8.1 e delle ipotesi derogatorie riportate al punto 8.2.

3.8 Ai fini dell'applicazione del vincolo di cui al punto 3.7, per il computo e le modalità di utilizzo della "capacità assunzionale a tempo determinato del gruppo aziende" si applica lo stesso criterio indicato al superiore punto 3.6 con riferimento alla "capacità assunzionale a tempo indeterminato".

3.9 Il ricorso a contratti di lavoro a termine e, più in generale, l'utilizzo di forme di lavoro flessibile rimane disciplinato per le "Società" dal disposto di cui all'art. 36, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3.10 E' fatto assoluto divieto di cessione di capacità assunzionale del Comune di Messina a favore delle "Società".

3.11 In ogni caso, è fatto divieto alle "Società" di adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi differenti dalla copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica, come rideterminata in base a quanto indicato al punto 2.2, lett. c), del presente atto di indirizzo, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di

attuazione del principio di contenimento dei costi del personale di cui al successivo punto 4 e il divieto di cui ai precedente punti 3.1 e 3.2.

3.12 Le disposizioni in materia di vincoli assunzionali di cui al presente paragrafo 3) restano, in ogni caso, subordinati al rispetto dei vincoli, dei divieti, dei limiti e degli obblighi procedurali espressamente previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 175/2016, nonché di ogni altra disposizione in materia di personale introdotta dal predetto 'Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica'.

4 Criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale delle "Società"

4.1 Le disposizioni normative che stabiliscono a carico del Comune di Messina obblighi di contenimento delle politiche retributive si applicano direttamente alle "Società", che ne assicurano il rispetto in modo distinto e non in forma consolidata, con riferimento esclusivo ai rispettivi documenti contabili, ai dati del proprio bilancio e ai dati extracontabili afferenti le relative gestioni.

4.2 Fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 8.1 e 8.2, in via transitoria e in considerazione delle necessità di conciliazione del presente atto di indirizzo con le previgenti normative in materia di contenimento dei costi del personale degli enti locali, l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 9, commi 1, 2-bis e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono recepite nel presente atto di indirizzo con le seguenti modificazioni adattative:

a) l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica alle "Società" a decorrere dal 1 gennaio 2016. Le "Società" in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, nonché dell'attestazione di cui al punto 8.1, 3° cpv, del presente atto indirizzo, devono dare contezza delle misure adottate nell'anno di riferimento negli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 557 che di seguito si riportano:
   - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
   - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
   - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

b) i trattamenti retributivi ed assimilati che non incidono sulle norme contrattuali e che non formano oggetto di contrattazione decentrata integrativa di secondo livello non possono superare quelli già in vigore alla data di esecutività del presente atto di indirizzo, fatti salvi gli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria ovvero dovuti a progressioni di carriera nei limiti e alle condizioni di cui al punto 3.11. Si applica, in ogni caso, il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle "Società" non può superare, per ciascuna "Società", il valore più basso tra quello risultante dai bilanci degli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

4.3 La retribuzione fissa annua lorda dei Direttori Generali delle 'Società' non può superare la retribuzione fissa annua lorda del Segretario Generale del Comune di Messina (composta dal trattamento tabellare e dall'indennità di posizione) e ha carattere di onnicomprensività, con conseguente divieto di corrispondere ulteriori voci retributive sia a titolo di rimborso spese sia a qualsiasi altro titolo, ad eccezione di quanto prescritto dal CCNL da applicare per competenza nei limiti di quanto disposto al punto 4.5. del presente atto di indirizzo. L'ente locale socio pubblico potrà indicare, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, limiti massimi alla "quota variabile" della retribuzione prevista a favore dei dirigenti e dei direttori generali delle "Società".

In ogni caso la quota 'variabile' su base annua della retribuzione dei Direttori Generali delle 'Società', è pari ad un importo compreso tra il 15 per cento ed il 30 per cento della retribuzione fissa annua lorda agli stessi attribuita nel rispetto dei massimali previsti; le percentuali citate sono misure per calcolare il fondo 'potenziale' di tale quota variabile, la quale può essere erogata per un importo che oscilli da un minimo di zero e un massimo di cento."

4.4 Al fine di contenere il costo del personale, i Consigli di Amministrazione delle "Società", qualora ne ricorrano le condizioni organizzative e i presupposti di legge, predispongono un piano di incentivazione all'esodo, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie. Da tale operazione deve comunque risultare un evidente risparmio per la "Società" in termini di economicità gestionale complessiva.

4.5 Le "Società" per le quali l'importo dei buoni pasto o assimilati attribuiti al personale, anche dirigenziale, non è disciplinato dalla contrattazione integrativa ed ecceda l'importo unitario di euro 7,00, adeguano lo stesso entro il predetto massimale.

Il limite di cui al primo capoverso si applica anche ai Direttori Generali delle 'Società'.

5. Procedure di selezione

5.1 Fermo restando il rispetto dei presupposti di cui al punto 2 del presente atto di indirizzo, le "Società" procedono al reclutamento del personale in applicazione dell'art. 35, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da recepire con propri regolamenti entro 30 giorni dalla data di notifica delle presenti linee guida.

5.2 Il presente articolo sostituisce la disposizione di cui alla lettera d) della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1299 del 26 Ottobre 2011 limitatamente alla parte concernente le procedure di reclutamento del personale.

6. Ricognizione dei contratti di secondo livello

6.1 Al fine di promuovere ed incentivare significativi incrementi nei livelli di efficacia e di efficienza, le "Società" corrispondono, sulla base della contrattazione integrativa di secondo livello, premialità con caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi aziendali, con divieto assoluto di riconoscimento, a qualsiasi titolo, di superminimi, assegni "ad personam" o altri vantaggi economici assimilati aventi natura fissa e continuativa.

6.2 Le "Società", entro 30 giorni dalla notifica del presente atto di indirizzo, trasmettono al Comune di Messina i dati concernenti l'attuale corresponsione, in misura fissa e continuativa, di superminimi, assegni "ad personam" o altri vantaggi economici assimilati a favore del proprio personale. Qualora venga verificata la sussistenza dei presupposti contrattuali e di legge, a seguito di specifica attività di ricognizione da parte della "struttura comunale preposta", la corresponsione dei superminimi dovrà essere revocata, ove contrattualmente consentito, ovvero, in caso contrario, il relativo importo dovrà essere ridotto progressivamente fino al relativo totale assorbimento per effetto di aumenti previsti da rinnovi contrattuali o di passaggio del lavoratore a categoria superiore.

6.3 Si fa assoluto divieto di corresponsione di fringe benefit (es. utilizzo autovettura ad uso privato) a favore del personale dipendente e dirigenzaile, con obbligo di comunicazione all'ente controllante in ordine all'osservanza della presente disposizione.

6.4 La contrattazione di secondo livello deve prevedere un sistema di valutazione delle performance individuali e di gruppo che riconnetta la premialità del personale non dirigente al conseguimento degli obiettivi aziendali ed ai comportamenti organizzativi, secondo i coefficienti di ponderazione che verranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata.

6.5 La componente "variabile" dei compensi a favore dei Direttori Generali e dei dirigenti delle "Società" deve essere parametrizzata, attraverso un adeguato sistema di valutazione, al grado di raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della gestione societaria assegnati dall'Ente proprietario sulla base del proprio Documento Unico di Programmazione.

6.6. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere improntato al principio di progressiva riduzione e di stretta correlazione funzionale ad esigenze operative che non possono essere soddisfatte attraverso diversi rimedi organizzativi;

6.7 Le "Società", entro il mese di gennaio di ogni esercizio e, in prima applicazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto di indirizzo, sottopongono alla Amministrazione Comunale gli accordi integrativi decentrati in essere relativi sia al personale dirigenziale sia al personale non dirigenziale, un prospetto comparativo delle risorse da destinare al trattamento accessorio per l'anno di riferimento rispetto a quelle risultanti nei bilanci del triennio precedente, nonché un piano concernente il fondo per il lavoro straordinario, contenente i criteri di utilizzo e le modalità attuative del principio di progressiva riduzione di cui al punto 6.6. A seguito di specifica attività istruttoria a cura della "struttura interna preposta", la Giunta Comunale si riserva di emanare specifici atti di indirizzo che gli organi di

amministrazione delle "Società" dovranno riportare in sede di contrattazione di secondo livello ai fini del relativo recepimento.

7. Incarichi a soggetti esterni

7.1 Il conferimento di incarichi esterni da parte delle società in house resta disciplinato dal *"Regolamento per il conferimento di soggetti estranei all'Amministrazione"* approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 27 aprile 2012, ai sensi dell'art. 12 del regolamento stesso.

7.2 La medesima disciplina si applica anche alle società a partecipazione pubblica locale di controllo del Comune di Messina;

8. Disposizioni finali

8.1 Ogni disposizione normativa che introduca divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ovvero preveda obiettivi di contenimento delle politiche retributive a carico del Comune di Messina si intende integralmente recepita dal presente atto di indirizzo, salva diversa espressa determinazione dell'organo deliberante competente.

Qualora l'applicazione delle nuove norme alle "Società" richieda opportuni adattamenti, questi ultimi devono formare oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e degli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine, la "struttura interna preposta" provvederà a comunicare tempestivamente le norme in questione e/o eventuali modifiche al presente atto di indirizzo alle "Società" e per opportuna conoscenza al servizio Aziende Partecipate, precisandone le modalità applicative..

Le "Società", con cadenza annuale e non oltre il termine per la presentazione del bilancio di esercizio ai sensi del codice civile, trasmettono una attestazione sottoscritta dai Consigli di Amministrazione ed asseverata dall'organo di revisione/controllo, da cui risulti il rispetto dei vincoli assunzionali e degli obiettivi di contenimento delle politiche retributive, in conformità a quanto stabilito nel presente atto di indirizzo.

8.2 Stante l'attuale assetto delle società partecipate di controllo del Comune di Messina e nelle more delle profonde sostanziali modifiche che allo stesso verranno apportate in sede di attuazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015, la differenziazione delle politiche assunzionali rispetto ai vari "settori di operatività aziendale" ma anche in relazione a specifiche esigenze strategiche, riorganizzative e/o tecnico-produttive delle "Società" ovvero a particolari ragioni di natura eccezionale, viene assicurata, oltre che con le misure di cui ai punti 3.6 e 3.8 e in via cumulativa, anche mediante la facoltà di derogare alle prescrizioni del presente atto di indirizzo attraverso apposito provvedimento adeguatamente motivato di Giunta Comunale, su espressa argomentata richiesta dell'organo di amministrazione della "Società" e su formale proposta dell'Assessore

competente. A tal fine potranno essere utilizzati gli istituti derogatori consentiti dalla legge per il reclutamento di personale con profili professionali infungibili per l'esecuzione di servizi pubblici essenziali e fondamentali per la collettività amministrata.

Resta comunque ferma l'esigenza di assicurare la riduzione dei costi del personale a livello di "*Gruppo aziende partecipate dal Comune di Messina*", configurandosi la facoltà di deroga quale espressione del potere-dovere dell'Ente proprietario - socio pubblico controllante di percorrere soluzioni coerenti con le prescrizioni finalistiche del presente atto di indirizzo, senza compromettere il corretto svolgimento dei servizi pubblici locali affidati alle "Società" secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'utilizzo di possibili margini di deroga dovrà, pertanto, essere improntanto al predetto principio di contemperamento in conformità agli orientamenti giuscontabili formulati in subjecta materia (*Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n. 1/2015/PAR del 17.12.2014; Corte di Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n. 10/2013/PAR del 26.02.2013; Sezioni Riunite della Corte dei Conti, deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012; Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Liguria, parere n. 64/2013; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, parere n. 65/PAR/2015 del 19.02.2015*).

8.3 Le "Società" adottano con propri provvedimenti, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, gli indirizzi nello stesso contenuti, dandone comunicazione al Comune di Messina.

8.4. Il monitoraggio del rispetto da parte delle società del presente atto di indirizzo e l'assolvimento degli adempimenti dallo stesso previsti a carico della "struttura interna preposta", nonché, più in generale, la gestione ed il controllo degli atti afferenti le politiche del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione totalitaria o di controllo, dirette e indirette, del Comune di Messina, in un'ottica di "*corporate governance*", è attribuita, con apposito atto del Segretario Generale-Direttore Generale, ad una struttura specializzata del "controllo analogo", a matrice multidisciplinare, che dovrà prevedere la partecipazione del Dipartimento Risorse Umane, del Dipartimento Servizi Finanziari, della Segreteria Generale–Direzione Generale-Aziende Partecipate e dei dipendenti di altri dipartimenti che si riterrà opportuno coinvolgere per un efficace svolgimento delle attività sopra indicate;

9 Esecutività dell'atto di indirizzo e regime transitorio

9.1. Ove non sia espressamente prevista la data di decorrenza delle prescrizioni del presente atto di indirizzo, lo stesso produrrà effetti immediati all'atto della sua esecutività.

9.2. Il presente atto di indirizzo sostituisce le disposizioni di cui alla lettera d) e g) della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1299 del 26 Ottobre 2011

9.3. Ad eccezione di quanto previsto al punto 9.2., sono fatti salvi gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nei confronti delle società a partecipazione totale o di controllo in materia di mobilità ed assunzioni del personale.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 741 DEL 09 DICEMBRE 2015: "ATTO DI INDIRIZZO *"CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA"*.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91, così come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000 contenente norme relative al parere dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole*_____

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Le Donne)

CITTA' DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 DIC. 2015

Deliberazione n° 741 del .....

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO "CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA".

L'anno duemilaquindici il giorno Nove del mese di Dicembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

			Presenti			Presenti
1-	ACCORINTI RENATO	- Sindaco	SI	6- DE COLA SERGIO	-Assessore	SI
2-	SIGNORINO GUIDO	- V. Sindaco	SI	7- IALACQUA DANIELE	-Assessore	NO
3-	PERNA ANTONIO MARIA	- Assessore	NO	8- SANTISI ANTONINA	- Assessore	NO
4-	CACCIOLA GAETANO	- Assessore	SI	9- PANARELLO PATRIZIA	-Assessore	NO
5-	PINO SEBASTIANO	-Assessore	SI			

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art.189 dell'O. R. EE.LL. il Segretario Generale dott. Antonio Le Donne

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n° 730 del 9.12.2015;

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica la lettera i del comma 1, dell'art.1 della L.R. 11.12.1991, n° 48:

1. *è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;*
2. *è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;*

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:

Con votazione unanime legalmente resa e verificata,

DELIBERA

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione

La Giunta Municipale, con votazione unanime, dichiara il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91.

CITTÀ DI MESSINA

Delib. n°

Prot. n° 290546 del 9/12/2015

PROPOSTA ISTRUITA DA: SEGRETERIA GENERALE – DIREZIONE GENERALE AZIENDE PARTECIPATE

PROPONENTE: ASSESSORE AI RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Prof. Guido SIGNORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 730 **DEL** 9-12-2015

ATTRIBUTI			

Riservato alla Ragioneria Generale

COMUNE DI MESSINA
AREA FINANZIARIA
Dip. Servizi Finanziari
Ufficio Programmi e Bilancio Produzione
9 DIC. 2015
Protocollo n. 290546

Informatizzato

0

OGGETTO: Atto di indirizzo "*Criteri e modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo del Comune di Messina*".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto il concorso, a decorrere dall'esercizio 2014, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza*";
- la citata disposizione si inserisce in un più ampio processo di corresponsabilizzazione degli enti locali rispetto agli andamenti gestionali delle proprie aziende e società a partecipazione totalitaria o di controllo, come prefigurato dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 190/2011/PRSP del 12/10/2011, nella parte in cui viene sottolineata la necessità che gli enti locali segnalino "*le strategie di corporate governance messe in atto al fine di scongiurare il rischio di future ulteriori passività. Di qui la necessità dell'adozione di misure strutturali volte alla riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali (...) al più di consentire di procrastinare detti interventi con serie ripercussioni negative sui già deteriorati equilibri di bilancio dell'Ente (...)*";
- con specifico riferimento ai costi del personale, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, "*Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto conto anche delle disposizioni che stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione dei principi di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello (...)*";
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, "*le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*";
- pertanto, il Comune di Messina, nella qualità di ente proprietario o controllante, è tenuto ad adottare specifici atti di indirizzo, che le aziende e società interessate dovranno recepire con propri atti al fine di disciplinare nei confronti del proprio personale:
  a) i vincoli assunzionali;
  b) le misure di contenimento dei trattamenti retributivi e assimilati che non incidono sulle norme contrattuali vigenti;

c) le misure di contenimento dei trattamenti retributivi e assimilati che incidono sulle norme contrattuali vigenti e che, pertanto, devono essere oggetto di recepimento in sede di contrattazione decentrata integrativa di secondo livello;

PRESO ATTO CHE

- che con il Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/C del 2 Settembre 2014, successivamente rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/C del 28 Febbraio 2015, questo Ente, anche alla luce delle modifiche del contesto normativo e fattuale di riferimento, ha provveduto ad una prima rivisitazione, in chiave ricognitiva e in ottica strategica, dell'attuale portafoglio partecipate, mediante l'esplicitazione, per i vari organismi societari, delle linee programmatiche finalizzate all'efficientamento della gestione e al graduale recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del "gruppo pubblico locale" inteso nella sua unitarietà, attraverso l'attivazione di percorsi strutturati di riorganizzazione aziendale basati sul contenimento dei costi operativi e sulla ottimizzazione delle risorse impiegate;
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 31/03/2015 è stata approvata la proposta relativa alla "Ricognizione delle partecipazioni del Comune di Messina ex art. 4 comma 1 L.R. 11/05/2011 n. 7", trasmessa al Consiglio Comunale per la relativa approvazione con nota, prot. n. 96138 del 22 aprile 2015, del Dipartimento Provveditorato, Economato e Aziende Partecipate;
- che, tenuto conto delle indicazioni contenute nel c.d. "Piano Cottarelli", l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015") ha disposto che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante*

riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni";

- che, in attuazione delle prescrizioni di cui al citato art. 1, comma 611, della legge 190/2014, con Decreto Sindacale n. 11 del 31.03.2015 è stato approvato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" del Comune di Messina e la relazione tecnica di accompagnamento che del predetto piano costituisce parte integrante e sostanziale;
- che la relazione tecnica di accompagnamento annessa al predetto Piano Operativo prevede, relativamente alle aziende speciali del Comune di Messina ed alle società a partecipazione totalitariia o di controllo, oltre alla conclusione entro il 31 dicembre 2015 della procedura di liquidazione in corso della società Polisportiva "Città di Messina" s.r.l., la misura strategica concente di accorpamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in un unico soggetto gestore "multiservizi", da attuare gradualmente attraverso la progressiva realizzazione delle seguenti azioni di seguito riportate:
  - Entro il 30 Giugno 2015:

    Azione n. 1: Scioglimento della Messinambiente S.p.A. in liquidazione e dell'A.T.O. ME 3 S.p.A. in liquidazione, compatibilmente con i vincoli imposti dal quadro normativo delineato dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e tenuto conto, in ogni caso, dell'interesse primario alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - Azione n. 2: Passaggio della gestione integrata dei rifiuti alla società A.M.A.M. S.p.A. (...)

    Entro il 31 Dicembre 2015:
  - Azione n. 3: Cessazione A.T.M. e affidamento della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e del servizio di trasporto pubblico locale al nuovo soggetto erogatore 'Multiservizi'";
  - SO.MER. S.r.l.: tenuto conto dell'indirizzo concernente lo scioglimento della Messinambiente S.p.A. in liquidazione, *"le quote di partecipazione delle società indirettamente partecipate SOMER s.r.l. e Nebrodi a.r.l. rientrano nella massa liquidatoria attiva della Messinambiente S.p.a. in liquidazione"*;
- il predetto indirizzo si inserisce nel più ampio disegno strategico attualmente al vaglio dell'Amministrazione Comunale, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 31 Marzo 2015 avente ad oggetto *"Valutazione del modello gestionale "Messina Multiservizi" - Istituzione Commissione Tecnica"*, con la quale è stata disposta la costituzione di commissione di lavoro a matrice multidisciplinare e plurisettoriale, composta da professionalità interne ed esterne, al fine di avviare uno studio di fattibilità giuridica e di sostenibilità economico-finanziaria funzionale alla costituzione dell'organismo gestionale denominato (salvo diversa decisione del Consiglio) "MESSINA MULTISERVIZI", società multi-utilities, a cui affidare in regime di *"in house providing"* la gestione unificata dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attualmente in essere e cioè, ciclo idrico integrato, ciclo integrato dei rifiuti, trasporto pubblico locale, a cui possono essere aggiunti altri che,

all'esito dello studio di cui trattasi, dovessero essere considerati idonei alla gestione nella forma che sarà identificata;

- **RITENUTO CHE**

il Comune di Messina, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, debba adottare apposito atto di indirizzo con il quale definire i criteri e modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;

- ❑ il predetto atto formula le misure di contenimento della spesa del personale delle società a partecipazione pubblica locale totalitaria o di controllo avendo riguardo all'attuale assetto del portafoglio partecipate del Comune di Messina, nelle more che il Consiglio Comunale , sulla base dei contenuti del "Piano operativo di razionalizzazione" di cui al citato Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015, sopra meglio dettagliati, approvi i conseguenziali provvedimenti di propria competenza;
- ❑ il presente atto di indirizzo, pur mantenendo i principi cardine alla base delle politiche di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione totalitaria o di controllo del Comune di Messina, non potrà non tenere conto delle nuove esigenze operative e dei connessi fabbisogni di personale che deriveranno dai provvedimenti attuativi del citato piano di razionalizzazione delle società partecipate, con la conseguente necessità di apportare, in quella sede, opportune modifiche correttive per l'adeguamento dello stesso al nuovo prospettato contesto che verrà a delinearsi;
- ❑ stante, pertanto, l'attuale portafoglio delle partecipazioni, dirette e indirette, totalitarie o di controllo in atto detenute dal Comune di Messina e nelle more della riconfigurazione dello stesso alla luce del piano operativo di razionalizzazione di cui al citato Decreto Sindacale n. 11 del 31 Marzo 2015:

  - **gli organismi societari a partecipazione diretta totale o di controllo destinatari dell'atto di indirizzo per i quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera** sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella:

ELENCO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA TOTALE O DI CONTROLLO DESTINATARIE DELL'ATTO DI INDIRIZZO "ALLEGATO N. 1" CON DIVIETO ASSOLUTO DI ASSOLUTO DI ASSUMERE PERSONALE A QUALSIASI TITOLO OVVERO DI ATTIVARE PROGRESSIONI DI CARRIERA:

DENOMINAZIONE AZIENDA SPECIALE / SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA CAPITARIA DEL COMUNE DI MESSINA	SETTORE OPERATIVO	MOTIVAZIONE DEL DIVIETO
MESSINAMBIENTE S.p.A. in liquidazione	99.19%	**GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI**	Società posta in liquidazione. Il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 prevede lo scioglimento della stessa ed il passaggio della gestione integrata dei rifiuti ad A.M.A.M. Spa, nella prospettiva del successivo affidamento in house ad un soggetto gestore "multiservizi".
			Società posta in liquidazione. Il "Piano operativo di

A.T.O. ME 3 S.p.A. in liquidazione	98 34%	IGIENE AMBIENTALE E RIFIUTI (SOCIETA' D'AMBITO IN LIQUIDAZIONE)	razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 prevede lo scioglimento della stessa ed il passaggio della gestione integrata dei rifiuti ad A.M.A.M. Spa, nella prospettiva del successivo affidamento in house ad un soggetto gestore di tipo "multiservizi"
POLISPORTIVA CITTA' DI MESSINA S.r.l. In liquidazione	100%	ESERCIZIO E PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	Società posta in liquidazione. Il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 prevede la chiusura della procedura di liquidazione entro il 31 dicembre 2015.

- **gli organismi societari a partecipazione totale indiretta destinatari dell'atto di indirizzo per i quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera** sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE AZIENDA SPECIALE / SOCIETA' PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI MESSINA	SETTORE OPERATIVO	SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI MESSINA CHE DETIENE IL CAPITALE DELLA SOMER SRL	MOTIVAZIONE DEL DIVIETO
SOMER S.R.L.	100%	SETTORE RIFIUTI	Messinambiente S.p.a. in liquidazione (Quota detenuta 100%).	Il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015 prevede che la predetta quota venga ricompresa nella procedura liquidatoria della società Messinambiente S.p.a.

- **le aziende speciali e le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie dell'atto di indirizzo che hanno facoltà di assumere alle condizioni e in conformità alle prescrizioni nello stesso riportate** sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella:

ELENCO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA TOTALE O DI CONTROLLO /AZIENDE SPECIALI DESTINATARIE DELL'ATTO DI INDIRIZZO "ALLEGATO N. 1" CON FACOLTA' ASSUNZIONALI SOGGETTE ALLE CONDIZIONI ED ALLE PRESCRIZIONI NELLO STESSO RIPORTATE:

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA CAPITARIA	SETTORE OPERATIVO	ATTIVITA' IN ATTO
A.M.A.M. S.p.A.	100%	SERVIZIO IDRICO INTEGRADO Lo statuto, giusta modifica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.07.2015, prevede anche l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'A.R.O.	Gestione del servizio idrico integrato, fognatura e depurazione acque reflue, realizzazione opere e impianti per il servizio suddetto ed attività in settori complementari ad essa affidate dal Comune o da altri Enti pubblici o privati nel settore distribuzione gas per usi civili ed industriali e nel settore ambientale ed energetico.
			Mobilità e modalità di trasporto nel Comune di Messina e tra questo e i

A.T.M.	100% (Azienda Speciale)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Comuni viciniori – Costruzione e gestione parcheggi pubblici e strutture connesse gratuiti e a pagamento – gestione del servizio di rimozione e custodia autoveicoli in divieto di sosta e/o abbandonate – attività in settori complementari o affini quali gestione semaforica segnalazione stradale – gestione autoparchi per autoveicoli pubblici e privati – servizio officina autoveicoli pubblici e privati.

- **Gli organismi societari in cui il Comune di Messina non detiene quote capitarie totalitarie e/o di controllo esclusi dall'ambito applicativo dell'atto di indirizzo e per i quali verrà avanzata in sede assembleare proposta di adeguamento ai principi di contenimento della spesa del personale,** sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella:

ELENCO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA DI MINORANZA ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO "ALLEGATO N. 1"

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA CAPITARIA DI MINORANZA DEL COMUNE DI MESSINA
SO.GE.PAT S.r.l. in liquidazione	12,25%
IL TIRONE S.p.A.	30%
MESSINASVILUPPO S.c.p.A. in liquidazione	1,68%
NETTUNO S.p.A. in liquidazione	40,51%

- **Gli organismi societari sottoposti alla disciplina di cui all'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, soggetti al controllo analogo congiunto,** per i quali si rende necessario predisporre con gli altri soggetti pubblici proprietari appositi protocolli concernenti le modalità e criteri di applicazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento del costo del personale, sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella:

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA CAPITARIA DI MINORANZA DEL COMUNE DI MESSINA
INNOVA B.I.C. S.r.l.	33% Società strumentale "in house providing" a totale controllo pubblico (33% ex Provincia Regionale di Messina e 34% Università degli Studi di Messina)

RITENUTO, ALTRESI', CHE:

- il predetto atto di indirizzo non trovi applicazione nei confronti della Feluca S.p.A. in liquidazione, tenuto conto che la stessa trovasi in stato di liquidazione e che la partecipazione del Comune di Messina al capitale sociale del predetto organismo, non essendo consentita dalla legge, deve ritenersi cessata "ope legis" alla data del 31 Dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, come, tra l'altro, riportato nel citato "Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie";
- l'atto di indirizzo in oggetto, oltre a rispondere alla necessità di tempestivo adeguamento ai citati obblighi di legge, come sollecitato, tra l'altro, dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Regione Siciliana con le deliberazioni n. 58/2014/PRSP del e n. 68/2014/PRSP del 14/04/2014, rappresenta una misura strutturale improcrastinabile al fine di garantire il graduale ripristino delle condizioni di economicità gestionale del gruppo pubblico locale della Città di Messina, nell'ambito dei provvedimenti richiamati nel Piano di Riequilibrio Pluriennale di questo Ente e degli obiettivi trasversali indicati nel "Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie", approvato con Decreto Sindacale n° 15 del 31 Marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015"), nel quale viene espressamente riportato "*Costituisce obiettivo trasversale imprescindibile per l'ottenimento di una significativa riduzione del costo del personale in forza presso le aziende / società partecipate l'adozione da parte del Consiglio Comunale di un apposito atto di indirizzo ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114 (...)*";
- stante il disposto normativo di cui al novellato art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, ai fini della adozione di un proprio atto di indirizzo, l'ente controllante deve tenere conto "*anche delle disposizioni che stabiliscono a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale*";
- sia opportuno, ai fini di una migliore lettura dell'atto di indirizzo, riportare di seguito le principali disposizioni che in atto stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale:
  a) art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n° 133, che stabilisce il "*divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto*", nonché "*di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione*" nell'ipotesi di mancato rispetto da parte degli enti locali del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  b) art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, a norma del quale "*negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. (...) La predetta*

facoltà di assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato";

c) art. 3, comma 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, a norma del quale "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015*";

d) art. 3, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, a norma del quale "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*";

e) art. 3, comma 10-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, a norma del quale "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto*";

f) art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale "*Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita'*

finanziario e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano. al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

g) *Art. 5 della legge 19 giugno 2015, n. 78, che detta "Misure in materia di polizia Provinciale" prevedendo, al comma 1, "In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*, mentre al comma 6 precisa che *"Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.";*

- ai fini del conseguimento dell'obiettivo del contenimento degli oneri contrattuali in ossequio al principio generale della riduzione dei costi del personale a cui devono adeguarsi le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114, si rende opportuno richiamare le principali disposizioni normative vigenti materia nei confronti degli enti locali:

a) commi 557, 557-bis., 557 ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le cui prescrizioni restano ferme ai sensi del 4° periodo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114 di seguito testualmente riportati:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma aggiunto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114);

b) Art. 9, commi 1, 2-bis, 4, 17, 21, 28 e 29, del D.L. 78/2010, come sotto riportati:

"1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

2-bis. [Vincoli risorse contratti integrativi] A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

4. [Vincoli risorse CCNL – Biennio economico 2008-2009] I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

17. (Nella versione modificata dall'art. 1, comma 254, della legge 23 Dicembre 2014, n. 90) [Blocco contratti nazionali] Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità' di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203

21. [Blocco progressioni di carriera comunque denominate] (...) Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. (...)";

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti

formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le

amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

29. "Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo";

c) Art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, ai sensi del quale "*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi*";

- al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari del gruppo pubblico locale inteso nella sua inscindibile unitarietà e per una maggiore tutela degli interessi dei creditori sociali, sia opportuno prevedere per le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica locale o di controllo forme di compartecipazione e corresponsabilizzazione al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno da parte dell'ente proprietario o controllante;

DATO ATTO CHE

- il quadro normativo sopra delineato ha valore di inquadramento sinottico della materia in oggetto e che, pertanto, ogni altra disposizione non espressamente riportata deve ritenersi implicitamente richiamata ai fini della applicazione del presente atto di indirizzo, rilevandosi, di conseguenza, l'opportunità di prevedere che, nell'ipotesi in cui la predetta normativa dovesse subire modifiche e/o integrazioni, le stesse devono ritenersi integralmente recepite dall'atto di indirizzo "Allegato 1", salvo diversa espressa determinazione dell'organo deliberante competente;
- con la deliberazione n° 10/2013/PAR del 26 febbraio 2013, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Toscana ha affermato che "*l'applicazione alle società delle norme contenenti limiti in tema di spesa di personale degli enti locali debba avvenire con*

riferimento alla sola società e non in forma consolidata con l'ente locale di appartenenza, vale a dire che l'applicazione delle norme deve avvenire distintamente, per l'ente locale da una parte e per la società dall'altra. La società, infatti, sarà tenuta ad applicare le norme di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 con riferimento esclusivo ai propri documenti contabili e ai dati del proprio bilancio. (...);

- per quanto attiene la applicabilità dei vincoli normativi in materia di contenimento della spesa del personale delle società partecipate pubbliche in affidamento diretto, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota, prot. n. 946 del 17 gennaio 2013, ha comunicato l'avvio di un tavolo di confronto con l'Ufficio di Gabinetto e con l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Ufficio di Gabinetto del Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di predisporre in documento interpretativo delle norme in questione, chiarendo che, in attesa di completare tali valutazioni, quanto di seguito testualmente riportato: "*(...) dalla legislazione in questione non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva né vincoli normativi a quella nazionale. Inoltre, per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, si chiarisce che, in considerazione della loro natura industriale e del carattere privatistico del rapporto di lavoro, le società in oggetto sono tenute a rispettare, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e gestionale, i limiti previsti dalla legge e le direttive dell'ente controllante (...).*";
- alla luce del citato orientamento interpretativo, le linee di indirizzo finalizzate al contenimento delle politiche retributive delle società controllate dal Comune di Messina dovranno opportunamente operare un discrimine tra gli oneri retributivi discendenti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore di riferimento da quelli incidenti sulla contrattazione integrativa decentrata di 2° livello, nel rispetto dell'autonomia contrattuale e gestionale degli organismi controllati;
- il disposto di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n° 89, pone un tetto massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

RITENUTO CHE

- al fine di garantire la finalizzazione delle procedure di reclutamento di personale delle aziende e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo al soddisfacimento delle effettive esigenze operative e del reale conseguente fabbisogno di personale, la relativa attivazione debba rimanere subordinata ai seguenti adempimenti:
  a) approvazione da parte del competente Consiglio Comunale del provvedimento relativo alla nuova ricognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle società a partecipazione pubblica anche sotto il profilo della convenienza economica, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n° 188 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e del correlato articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  b) definizione dei contratti di servizio e/o loro conformazione ai parametri standard dei costi e dei rendimenti richiamati dall'art. 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei

criteri di contenimento della spese previsti dall'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

c) presentazione di apposito Piano Industriale a validità triennale - previamente asseverato dagli organi di controllo in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dello stesso ed approvato dagli organi competenti - corredato del piano del fabbisogno del personale, articolato su base triennale ed aggiornato annualmente, che deve formare oggetto di confronto con le OO.SS. da parte di ciascuna azienda ed essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale in aderenza ai criteri definiti nel presente atto di indirizzo. Al predetto piano del fabbisogno del personale deve essere, altresì, allegato il piano annuale delle assunzioni, contenente una analisi delle linee di sviluppo aziendale e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti a giustificazione del fabbisogno rappresentato e una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e delle ore di lavoro straordinario previste;

d) conformazione delle procedure di reclutamento ai criteri del presente atto di indirizzo;

e) regolarità nella approvazione dei bilanci di esercizio, al fine di avere elementi di valutazione certi in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

- le aziende e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane, devono attivare le procedure di mobilità interaziendale, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 563 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario sulla base di appositi piani industriali;
- il presente atto di indirizzo debba conformarsi alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – con Deliberazione n. 55/2014, in base ai quali "*ai fini del contenimento degli oneri del personale, gli Enti Locali sono tenuti a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento con distinto riferimento a ciascuna Società controllata, in considerazione della peculiarità dei diversi Settori in cui esse operano*";
- stante l'attuale assetto delle società partecipate di controllo del Comune di Messina e nelle more delle profonde sostanziali modifiche che allo stesso verranno apportate in sede di attuazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015, la differenziazione delle politiche assunzionali rispetto ai vari "settori di operatività aziendale" ma anche in relazione a specifiche esigenze strategiche, riorganizzative e/o tecnico-produttive delle "Società" ovvero a particolari ragioni di natura eccezionale, possa essere assicurata:
  - considerando, in termini di consolidamento, la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", quale sommatoria delle singole "capacità assunzionali" a tempo indeterminato computate da ciascuna "Società" a termini di legge. Previo accordo con le "Società", l'ente socio controllante potrà utilizzare la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", secondo logiche compensative, per il conseguimento delle proprie priorità nei settori operativi ritenuti

strategicamente più rilevanti sulla base dei propri documenti di programmazione. Allo stesso modo si procederà per l'utilizzo della "capacità assunzionale" a tempo determinato;

- prevedendo la facoltà di derogare alle prescrizioni del presente atto di indirizzo attraverso apposito provvedimento adeguatamente motivato di Giunta Comunale, su espressa argomentata richiesta dell'organo di amministrazione della "Società" e su formale proposta dell'Assessore competente, anche attraverso l'utilizzo degli istituti derogatori consentiti dalla legge per il reclutamento di personale con profili professionali infungibili per l'esecuzione di servizi pubblici essenziali e fondamentali per la collettività amministrata. Resta fermo che le predette deroghe devono, in ogni caso, assicurare il principio di riduzione dei costi del personale.

- la predetta impostazione delle modalità attuative del principio di contenimento della spesa del personale alla luce della esigenza di differenziazione per "settore di operatività aziendale" e dell'interesse pubblico a perseguire, nel contempo, obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi alla collettività, trova elementi di sostegno negli orientamenti giuscontabili che di seguito si riportano:

  1) Contemperamento del principio guida della riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, con l'esigenza di garantire alla comunità amministrata l'erogazione di prestazioni soddisfacenti. In tal senso, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nel parere n. 1/2015/PAR del 17 dicembre 2014, ha evidenziato che a fronte del perseguimento delle prescrizioni finalistiche della legge, "*nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati*" con ciò rimettendo al Comune, anche alla luce della facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il settore di operatività delle varie società, il potere-dovere di "*vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio*";

  2) per quanto attiene i possibili margini di deroga da parte degli enti locali delle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, nel parere n. 10/2013/PAR del 26 febbraio 2013, si è espressa riportando il seguente stralcio della deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti "l'art. 9, comma 28, della L. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, stabilisce, a decorrere dall'anno 2011, *che le amministrazioni (tra le quali gli enti locali, a seguito della modifica apportata dall'art. 4, comma 102, lettera b, della legge di stabilità per l'anno 2012) "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di Collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) Sul tema dell'applicabilità della norma agli enti locali in via diretta, nonché in riferimento ai possibili margini di libertà decisionale dell'ente, si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012 resa su questione di massima in funzione nomofilattica, le cui conclusioni si riportano: «a) I limiti alla spesa per i contratti del*

personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative. b) L'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. c) Nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati. d) Resta comunque ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate». Ciò stante, l'applicazione di tale norma alle società deve avvenire in maniera distinta, senza consolidamento tra ente locale e società partecipata";

3) Possibilità di considerare in un unico coacervo "*il limite di spesa che l'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010 modula distintamente per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio*" come da parere reso dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Liguria, n. 64/2013;

VALUTATO CHE

- che il presente atto di indirizzo debba anche prevedere apposita disciplina di contenimento delle ipotesi di ricorso a contratti di lavoro a termine e più in generale, di l'utilizzo di forme di lavoro flessibile delle società a partecipazione, diretta e indireta, totale o di controllo, conformando la stessa al disposto di cui all'art. 36, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- che il presente atto di indirizzo debba, altresì, disciplinare le procedure di selezione del personale delle società in questione, conformando le stesse a quanto previsto dall'art. 35, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI

- la nota, prot. n. 231.897 del 6 ottobre 2015, con la quale la Segreteria Generale – Direzione Generale – Aziende Partecipate ha trasmesso la proposta di deliberazione di pari oggetto a quello riportato nel presente provvedimento al Dipartimento Servizi Finanziari per

l'apposizione de prescritto parere di regolarità contabile, tenuto conto degli effetti indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

- la nota di riscontro, prot. n. 231.897 del 16 ottobre 2015, introitato dalla Segreteria Generale in data 20 ottobre 2015, con la quale il Dipartimento Servizi Finanziari ha restituito la predetta proposta di deliberazione formulando le proprie osservazioni;

VALUTATA L'OPPORTUNITA'

- di adeguare il contenuto del presente provvedimento alle osservazioni formulate dal Dipartimento Servizi Finanziari, stabilendo, in particolare, di far decorrere l'efficacia dello stesso dalla data della relativa approvazione e prevedendo l'estensione dei criteri di contenimento dei costi del personale a tutte le società controllate direttamente o indirettamente da questo Ente;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera l) del L. R. 48/91;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari;
- gli atti citati nel presente provvedimento;
- le norme statali e regionali richiamate espressamente nel presente atto;
- le leggi regionali n. 48/91, n. 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni in narrativa, che qui si intendono espressamente richiamati:

1. **APPROVARE**, per le motivazioni sopra rappresentate, l'atto di indirizzo "Allegato n. 1" "*Criteri e modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo del Comune di Messina*"» che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante, inscindibile e sostanziale, al fine di individuare:
   - le società a partecipazione, diretta e indiretta, totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo per le quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera;
   - le aziende speciali e le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo che hanno facoltà di assumere alle condizioni e in conformità alle prescrizioni nello stesso riportate;
   - gli organismi societari nei quali il Comune di Messina non detiene quote capitarie totalitarie e/o di controllo esclusi dall'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo;
   - i presupposti per l'avvio delle procedure di reclutamento del personale;i vincoli assunzionali; i criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, ile

procedure di reclutamento del personale, i criteri di contenimento delle dinamiche retributive e le modalità di ricognizione della contrattazione aziendale integrativa decentrata di secondo livello delle società;

- le procedure per l'affidamento di incarichi esterni delle società;
- la disciplina transitoria;

2. **DARE ATTO** che l'atto di indirizzo "Allegato n. 1" sostituisce le disposizioni di cui alla lettera d) e g) della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1299 del 26 Ottobre 2011;
3. **DISPORRE** che vengono fatti salvi gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale nei confronti delle società a partecipazione totale o di controllo in materia di mobilità ed assunzioni del personale, ad eccezione di quanto riportato al precedente punto 2;
4. **DARE ATTO** che il predetto provvedimento costituisce una misura di tipo strutturale a sostegno del Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Messina, inserendosi, nel contempo, nel più ampio processo di attuazione degli obiettivi formalizzati nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Messina", approvato con Decreto Sindacale n° 15 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015");
5. **DARE ATTO**, altresì, che il presente atto di indirizzo rispecchia l'attuale assetto delle partecipazioni del Comune di Messina, potendo, per tale motivo, richiedere successivi aggiustamenti alla luce della nuova configurazione e ricollocazione strategica dell'intero portafoglio partecipate che risulterà dalla attuazione del processo di razionalizzazione meglio esplicitato in premessa;
6. **DARE MANDATO** alla Segreteria Generale – Direzione Generale – Aziende Partecipate di trasmettere la presente deliberazione alle società destinatarie affinché ne recepiscano i contenuti e gli indirizzi con propri provvedimenti;
7. **DARE MANDATO** al Segretario Generale-Direttore Generale di costituire, con apposito atto, una struttura specializzata del "controllo analogo", di tipo trasversale ed a matrice multidisciplinare, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti nell'atto di indirizzo "Allegato n. 1" a carico alla "struttura interna preposta" e, più in generale, per la gestione ed il controllo di tutti gli atti afferenti le politiche del personale delle aziende speciali e società a partecipazione totale o di controllo, diretta e indiretta, del Comune di Messina, con indicazione che la stessa dovrà prevedere la partecipazione del Dipartimento Risorse Umane, del Dipartimento Servizi Finanziari, della Segreteria Generale–Direzione Generale-Aziende Partecipate e dei dipendenti di altri dipartimenti che si riterrà opportuno coinvolgere per un efficace svolgimento delle attività sopra indicate;
8. **DARE ATTO** che il presente provvedimento necessita di parere di regolarità contabile, in quanto comporta effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato online e contestualmente affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;

10. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013;

11. **DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/1991.

OGGETTO: Atto di indirizzo "Criteri e modalità di attuazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo del Comune di Messina".

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L. R. n. 48/91 (art. 53 L. n. 142/90) e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere: FAVOREVOLE

Il SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Le Donne)

ALLEGATO N. 1

ATTO DI INDIRIZZO: CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI VINCOLI ASSUNZIONALI E DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE O DI CONTROLLO DEL COMUNE DI MESSINA.

1. **Destinatari e finalità**

1.1 Il presente atto di indirizzo costituisce misura strutturale finalizzata al risanamento economico-finanziario del gruppo pubblico locale della Città di Messina, a sostegno degli interventi previsti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Messina e in un'ottica di riconfigurazione strategica del portafoglio partecipate ai sensi del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Messina", approvato con Decreto Sindacale n° 11 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità 2015");

1.2 Il presente atto di indirizzo si riferisce all'attuale assetto organizzativo e gestionale delle società a partecipazione, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo del Comune di Messina. Lo stesso, pertanto, rimane suscettibile di possibili aggiustamenti rispetto al nuovo modello di "corporate governance" che verrà a determinarsi a seguito della attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui al precedente punto 1.1.;

1.3 **Le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo per le quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera** sono:

- Messinambiente S.p.a. in liquidazione
- A.T.O. ME S.p.a. in liquidazione
- Polisportiva "Città di Messina" s.r.l. in liquidazione

1.4 **Le società a partecipazione totale indiretta destinatarie del presente atto di indirizzo per le quali è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera** sono:

- SOMER S.r.l. (società partecipata al 100% dalla Messinabiente S.p.a. in liquidazione)

1.5 **Le aziende speciali e le società a partecipazione diretta totale o di controllo destinatarie del presente atto di indirizzo che hanno facoltà di assumere alle condizioni e in conformità alle prescrizioni nello stesso riportate** sono:

- A.M.A.M. S.p.a.
- ATM (Azienda Speciale Trasporti Messina)

1.6 Gli organismi aziendali di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5, ai fini del presente atto di indirizzo, sono denominati "Società";

1.7 Gli organismi societari nei quali il Comune di Messina non detiene quote capitarie totalitarie e/o di controllo e, segnatamente, le società

- SO.GE.PAT. s.r.l.
- IL TIRONE S.T.U. S.p.a.

- MESSINASVILUPPO S.c.p.a. in liquidazione
- NETTUNO S.p.a. in liquidazione

sono esclusi dall'ambito applicativo del presente atto di indirizzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 89/2014, e dal comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n° 114. Per gli stessi, tuttavia, il Comune di Messina, nella qualità di socio di minoranza, proporrà, in sede assembleare delle predette società, l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa del personale;

1.8 Per la società INNOVA BIC S.r.l., società strumentale "in house" a controllo analogo congiunto, il Comune di Messina, che nella predetta compagine societaria detiene una quota di partecipazione del 33%, si farà parte attiva presso gli altri soci pubblici proprietari al fine di predisporre appositi protocolli concernenti le modalità e criteri di applicazione dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento del costo del personale;

1.9 Ai fini dell'applicazione del presente atto di indirizzo, la quota di partecipazione del Comune di Messina nella società Feluca s.p.a. in liquidazione, non essendo consentita dalla legge, deve ritenersi cessata "ope legis" alla data del 31 Dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 27/12/2013, n. 147, come anche riportato nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie sopra menzionato;

1.10 Le linee guida contenute nel presente atto di indirizzo si applicano anche agli enti a partecipazione totalitaria o di controllo di secondo livello per il tramite delle società partecipate direttamente.

2. Presupposti per l'avvio di procedure di reclutamento del personale

2.1 Le "Società", prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane, devono attivare i processi di mobilità interaziandale secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 563 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2.2 Al fine di garantire che le procedure assunzionali delle "Società" siano dirette al soddisfacimento del reale fabbisogno di personale funzionalmente correlato ad effettive ed accertate esigenze operative, anche riconducibili ad operazioni di riorganizzazione e/o di riqualificazione quali-quantitativa dei servizi, costituiscono presupposti imprescindibili alla loro attivazione i seguenti adempimenti:

a) approvazione da parte del competente Consiglio Comunale del provvedimento relativo alla nuova ricognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle società a partecipazione pubblica anche sotto il profilo della convenienza economica, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n° 188 del 31 Marzo 2015, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e del correlato articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) definizione dei contratti di servizio e/o loro conformazione ai parametri standard dei costi e dei rendimenti richiamati dall'art. 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai criteri di contenimento della spesa previsti dall'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

c) presentazione di apposito Piano Industriale a validità triennale - previamente asseverato dagli organi di controllo in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria dello stesso ed approvato dagli organi competenti - corredato del piano del fabbisogno del personale, articolato su base triennale ed aggiornato annualmente, che deve formare oggetto di confronto con le OO.SS. da parte di ciascuna azienda ed essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale in aderenza ai criteri definiti nel presente atto di indirizzo. Al predetto piano del fabbisogno del personale deve essere, altresì, allegato il piano annuale delle assunzioni, contenente una analisi delle linee di sviluppo aziendale e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti a giustificazione del fabbisogno rappresentato e una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e delle ore di lavoro straordinario previste;

d) conformazione delle procedure di reclutamento ai criteri del presente atto di indirizzo;

e) regolarità nella approvazione dei bilanci di esercizio, al fine di avere elementi di valutazione certi in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che intende attivare procedure di reclutamento del personale.

2.3 Ai fini della attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale, le "Società" devono darne preventiva comunicazione al Comune di Messina, corredando la stessa della documentazione prevista al precedente punto 2.2 e di apposita attestazione in ordine alla osservanza delle condizioni, dei presupposti, dei vincoli e degli obblighi di cui al presente atto di indirizzo, munita di asseverazione del proprio organo di revisione/controllo. .

3 Vincoli assunzionali

3.1 Viene fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo ovvero di attivare progressioni di carriera per le seguenti società:

- A.T.O. ME 3 S.p.a. in liquidazione, Messinambiente S.p.a. in liquidazione, Polisportiva "Città di Messina" a.r.l. in liquidazione, tenuto conto che le stesse sono state poste in liquidazione;
- SOMER s.r.l., il cui capitale è detenuto al 100% dalla Messinambiente S.p.a. e, pertanto, verrà ricompreso nella procedura liquidatoria di quest'ultima che, per effetto del citato piano operativo di razionalizzazione, verrà sciolta per il successivo passaggio della gestione integrata dei rifiuti alla società A.M.A.M. S.p.A. e, successivamente, ad un soggetto gestore di tipo "multiservizi";
- le "Società" nelle ipotesi previste al successivo paragrafo 3.2.
- le società che non abbiano rispettato l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, seconfo le modalità applicative ed adattative di cui al punto 4.2 lett. a)

del presente atto di indirizzo, fermo restando quanto previsto dai punti 8.1 e 8.2 del presente atto di indirizzo. Tale divieto non sussiste qualora il mancato rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm. sia dipeso dall'utilizzo, in base a quanto stabilito al successivo punto 3.6, della "capacità assunzionale del gruppo aziende partecipate", con conseguente salvaguardia del principio ineludibile di riduzione dei costi del personale a livello di "*Gruppo aziende partecipate dal Comune di Messina*";

3.2 Al fine di garantire il concorso delle aziende speciali e degli organismi societari a partecipazione totale o di controllo del Comune di Messina al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e di assicurare un'adeguata tutela dei creditori sociali, per le "Società" che, a seguito delle perdite subite, si trovano in una delle fattispecie di cui agli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c., le nuove assunzioni o le progressioni di carriera possono essere autorizzate dalla Giunta Comunale dell'ente socio, nel rispetto dei vincoli del presente atto di indirizzo, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

a) adempimento da parte della "Società" degli obblighi previsti dai predetti artt. 2446 c.c. e 2447 c.c., che dovrà essere certificato dall'organo di controllo dell'organismo societario a tutela dell'integrità del valore del patrimonio aziendale;

b) previsione delle nuove assunzioni o progressioni di carriera all'interno di un apposito piano aziendale di risanamento finalizzato alla ristrutturazione delle modalità di gestione del servizio ed all'effettivo ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della "Società";

c) approvazione da parte degli organi competenti del predetto piano aziendale di risanamento, previa preventiva asseverazione dello stesso da parte dell'organo di controllo della "Società", che dovrà certificare la sostenibilità economico-finanziaria delle nuove assunzioni o progressioni di carriere e la loro stretta correlazione funzionale rispetto agli obiettivi di risanamento, ristrutturazione e rilancio dell'azienda.

3.3 Le disposizioni che stabiliscono a carico del Comune di Messina divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano alle "Società" secondo le modalità riportate al successivo punto 3.4.

3.4 Fermo restando che i vincoli assunzionali discendenti dal mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte del Comune di Messina non trovano diretta applicazione nei confronti delle aziende speciali e delle società controllate se non in termini di responsabilità partecipativa secondo le modalità disciplinate al superiore punto 3.2, il rispetto delle disposizioni normative che stabiliscono a carico dell'ente proprietario o controllante divieti o limitazioni alle assunzioni di personale viene assicurato dalle "Società" distintamente e non in forma consolidata, con riferimento esclusivo ai rispettivi documenti contabili, ai dati del proprio bilancio e ai dati extracontabili afferenti le relative gestioni, previa regolare approvazione dei bilanci di esercizio da parte dell'organo assembleare che costituisce condizione indispensabile per la determinazione dei limiti assunzionali.

3.5 Allo stato, tenuto conto di quanto previsto al punto 8.1 e fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al punto 8.2, alle "Società" si applica l'art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ferme restando, con le modifiche adattative previste al punto 4.2, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.6 Ai fini della applicazione di quanto riportato al punto 3.5, il calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato deve essere effettuato singolarmente da ciascuna "Società" che, sulla base delle cessazioni intervenute nella propria struttura, determinerà il contingente annualmente reclutabile, tenendo conto anche della facoltà di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni nei termini di legge.

Il contenimento della spesa del personale mediante il principio del parziale reintegro del personale cessato nell'anno precedente (c.d. turn-over) verrà assicurato considerando, in termini di consolidamento, la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", quale sommatoria delle singole "capacità assunzionali" a tempo indeterminato computate da ciascuna "Società" a termini di legge. Previo accordo con le "Società", l'ente socio controllante, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, potrà utilizzare la "capacità assunzionale a tempo indeterminato del gruppo aziende partecipate", secondo logiche compensative, per il conseguimento delle proprie priorità nei settori operativi ritenuti strategicamente più rilevanti sulla base dei propri documenti di programmazione.

3.7 L'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, della legge 11 agosto 2014, n. 44, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, si applica alle "Società", tenuto conto di quanto previsto al punto 8.1 e delle ipotesi derogatorie riportate al punto 8.2.

3.8 Ai fini dell'applicazione del vincolo di cui al punto 3.7, per il computo e le modalità di utilizzo della "capacità assunzionale a tempo determinato del gruppo aziende" si applica lo stesso criterio indicato al superiore punto 3.6 con riferimento alla "capacità assunzionale a tempo indeterminato".

3.9 Il ricorso a contratti di lavoro a termine e, più in generale, l'utilizzo di forme di lavoro flessibile rimane disciplinato per le "Società" dal disposto di cui all'art. 36, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3.10 E' fatto assoluto divieto di cessione di capacità assunzionale del Comune di Messina a favore delle "Società".

3.11 In ogni caso, è fatto divieto alle "Società" di adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi differenti dalla copertura di posizioni vacanti nella dotazione organica, come rideterminata in base a quanto indicato al punto 2.2, lett. c), del presente atto di indirizzo, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale di cui al successivo punto 4 e il divieto di cui ai precedente punti 3.1 e 3.2.

4 Criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale delle "Società"

4.1 Le disposizioni normative che stabiliscono a carico del Comune di Messina obblighi di contenimento delle politiche retributive si applicano direttamente alle "Società", che ne assicurano il rispetto in modo distinto e non in forma consolidata, con riferimento esclusivo ai rispettivi documenti contabili, ai dati del proprio bilancio e ai dati extracontabili afferenti le relative gestioni.

4.2 Fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 8.1 e 8.2, in via transitoria e in considerazione delle necessità di conciliazione del presente atto di indirizzo con le previgenti normative in materia di contenimento dei costi del personale degli enti locali, l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 9, commi 1, 2-bis e 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono recepite nel presente atto di indirizzo con le seguenti modificazioni adattative:

a) l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applica alle "Società" a decorrere dal 1 gennaio 2016. Le "Società" in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, nonché dell'attestazione di cui al punto 8.1, 3° cpv, del presente atto indirizzo, devono dare contezza delle misure adottate nell'anno di riferimento negli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 557 che di seguito si riportano:
   - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
   - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
   - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

b) i trattamenti retributivi ed assimilati che non incidono sulle norme contrattuali e che non formano oggetto di contrattazione decentrata integrativa di secondo livello non possono superare quelli già in vigore alla data di esecutività del presente atto di indirizzo, fatti salvi gli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero dovuti a progressioni di carriera nei limiti e alle condizioni di cui al punto 3.11. Si applica, in ogni caso, il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle "Società" non

può superare, per ciascuna "Società", il valore più basso tra quello risultante dai bilanci degli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

4.3 L'ente locale socio pubblico potrà indicare, con apposito provvedimento di Giunta Comunale, limiti massimi alla "quota variabile" della retribuzione prevista a favore dei dirigenti e dei direttori generali delle "Società";

4.4 Al fine di contenere il costo del personale, i Consigli di Amministrazione delle "Società", qualora ne ricorrano le condizioni organizzative e i presupposti di legge, predispongono un piano di incentivazione all'esodo, compatibilmente con le rispettive disponibilità finanziarie. Da tale operazione deve comunque risultare un evidente risparmio per la "Società" in termini di economicità gestionale complessiva.

4.5 Le "Società" per le quali l'importo dei buoni pasto o assimilati attribuiti al personale, anche dirigenziale, non è disciplinato dalla contrattazione integrativa ed ecceda l'importo unitario di euro 7,00, adeguano lo stesso entro il predetto massimale.

5. Procedure di selezione

5.1 Fermo restando il rispetto dei presupposti di cui al punto 2 del presente atto di indirizzo, le "Società" procedono al reclutamento del personale in applicazione dell'art. 35, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da recepire con propri regolamenti entro 30 giorni dalla data di notifica delle presenti linee guida.

5.2 Il presente articolo sostituisce la disposizione di cui alla lettera d) della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1299 del 26 Ottobre 2011 limitatamente alla parte concernente le procedure di reclutamento del personale.

6. Ricognizione dei contratti di secondo livello

6.1 Al fine di promuovere ed incentivare significativi incrementi nei livelli di efficacia e di efficienza, le "Società" corrispondono, sulla base della contrattazione integrativa di secondo livello, premialità con caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi aziendali, con divieto assoluto di riconoscimento, a qualsiasi titolo, di superminimi, assegni "ad personam" o altri vantaggi economici assimilati aventi natura fissa e continuativa.

6.2 Le "Società", entro 30 giorni dalla notifica del presente atto di indirizzo, trasmettono al Comune di Messina i dati concernenti l'attuale corresponsione, in misura fissa e continuativa, di superminimi, assegni "ad personam" o altri vantaggi economici assimilati a favore del proprio personale. Qualora venga verificata la sussistenza dei presupposti contrattuali e di legge, a seguito di specifica attività di ricognizione da parte della "struttura comunale preposta", la corresponsione dei superminimi dovrà essere revocata, ove contrattualmente consentito, ovvero, in caso contrario, il relativo importo dovrà essere ridotto progressivamente fino al relativo totale assorbimento per effetto di aumenti previsti da rinnovi contrattuali o di passaggio del lavoratore a categoria superiore.

6.3 Si fa assoluto divieto di corresponsione di fringe benefit (es. utilizzo autovettura ad uso privato) a favore del personale dipendente e dirigenzaile, con obbligo di comunicazione all'ente controllante in ordine all'osservanza della presente disposizione.

6.4 La contrattazione di secondo livello deve prevedere un sistema di valutazione delle performance individuali e di gruppo che riconnetta la premialità del personale non dirigente al conseguimento degli obiettivi aziendali ed ai comportamenti organizzativi, secondo i coefficienti di ponderazione che verranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata.

6.5 La componente "variabile" dei compensi a favore dei dirigenti delle "Società" dove essere parametrizzata, attraverso un adeguato sistema di valutazione, al grado di raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della gestione societaria assegnati dall'Ente proprietario sulla base del proprio Documento Unico di Programmazione.

6.6. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere improntato al principio di progressiva riduzione e di stretta correlazione funzionale ad esigenze operative che non possono essere soddisfatte attraverso diversi rimedi organizzativi;

6.7 Le "Società", entro il mese di gennaio di ogni esercizio e, in prima applicazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto di indirizzo, sottopongono alla Amministrazione Comunale gli accordi integrativi decentrati in essere relativi sia al personale dirigenziale sia al personale non dirigenziale, un prospetto comparativo delle risorse da destinare al trattamento accessorio per l'anno di riferimento rispetto a quelle risultanti nei bilanci del triennio precedente, nonché un piano concernente il fondo per il lavoro straordinario, contenente i criteri di utilizzo e le modalità attuative del principio di progressiva riduzione di cui al punto 6.6. A seguito di specifica attività istruttoria a cura della "struttura interna preposta", la Giunta Comunale si riserva di emanare specifici atti di indirizzo che gli organi di amministrazione delle "Società" dovranno riportare in sede di contrattazione di secondo livello ai fini del relativo recepimento.

7. Incarichi a soggetti esterni

7.1 Il conferimento di incarichi esterni da parte delle società in house resta disciplinato dal "*Regolamento per il conferimento di soggetti estranei all'Amministrazione*" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 27 aprile 2012, ai sensi dell'art. 12 del regolamento stesso.

7.2 La medesima disciplina si applica anche alle società a partecipazione pubblica locale di controllo del Comune di Messina;

8. Disposizioni finali

8.1 Ogni disposizione normativa che introduca divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ovvero preveda obiettivi di contenimento delle politiche retributive a carico del Comune di Messina si intende integralmente recepita dal presente atto di indirizzo, salva diversa espressa determinazione dell'organo deliberante competente.

Qualora l'applicazione delle nuove norme alle "Società" richieda opportuni adattamenti, questi ultimi devono formare oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e degli indirizzi contenuti nel presente atto.

A tal fine, la "struttura interna preposta" provvederà a comunicare tempestivamente le norme in questione e/o eventuali modifiche al presente atto di indirizzo alle "Società" e per

opportuna conoscenza al servizio Aziende Partecipate, precisandone le modalità applicative..

Le "Società", con cadenza annuale e non oltre il termine per la presentazione del bilancio di esercizio ai sensi del codice civile, trasmettono una attestazione sottoscritta dai Consigli di Amministrazione ed asseverata dall'organo di revisione/controllo, da cui risulti il rispetto dei vincoli assunzionali e degli obiettivi di contenimento delle politiche retributive, in conformità a quanto stabilito nel presente atto di indirizzo.

8.2 Stante l'attuale assetto delle società partecipate di controllo del Comune di Messina e nelle more delle profonde sostanziali modifiche che allo stesso verranno apportate in sede di attuazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" di cui al Decreto Sindacale n. 11 del 31 marzo 2015, la differenziazione delle politiche assunzionali rispetto ai vari "settori di operatività aziendale" ma anche in relazione a specifiche esigenze strategiche, riorganizzative e/o tecnico-produttive delle "Società" ovvero a particolari ragioni di natura eccezionale; viene assicurata, oltre che con le misure di cui ai punti 3.6 e 3.8 e in via cumulativa, anche mediante la facoltà di derogare alle prescrizioni del presente atto di indirizzo attraverso apposito provvedimento adeguatamente motivato di Giunta Comunale, su espressa argomentata richiesta dell'organo di amministrazione della "Società" e su formale proposta dell'Assessore competente. A tal fine potranno essere utilizzati gli istituti derogatori consentiti dalla legge per il reclutamento di personale con profili professionali infungibili per l'esecuzione di servizi pubblici essenziali e fondamentali per la collettività amministrata.

Resta comunque ferma l'esigenza di assicurare la riduzione dei costi del personale a livello di "*Gruppo aziende partecipate dal Comune di Messina*", configurandosi la facoltà di deroga quale espressione del potere-dovere dell'Ente proprietario - socio pubblico controllante di percorrere soluzioni coerenti con le prescrizioni finalistiche del presente atto di indirizzo, senza compromettere il corretto svolgimento dei servizi pubblici locali affidati alle "Società" secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'utilizzo di possibili margini di deroga dovrà, pertanto, essere improntanto al predetto principio di contemperamento in conformità agli orientamenti giuscontabili formulati in subjecta materia (*Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n. 1/2015/PAR del 17.12.2014; Corte di Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n. 10/2013/PAR del 26.02.2013; Sezioni Riunite della Corte dei Conti, deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012; Corte dei Conti, Sezione Regionale per la Liguria, parere n. 64/2013; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, parere n. 65/PAR/2015 del 19.02.2015*).

8.3 Le "Società" adottano con propri provvedimenti, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, gli indirizzi nello stesso contenuti, dandone comunicazione al Comune di Messina.

8.4. Il monitoraggio del rispetto da parte delle società del presente atto di indirizzo e l'assolvimento degli adempimenti dallo stesso previsti a carico della "struttura interna

preposta", nonché, più in generale, la gestione ed il controllo degli atti afferenti le politiche del personale delle aziende speciali e delle società a partecipazione totalitaria o di controllo, dirette e indirette, del Comune di Messina, in un'ottica di "*corporate governance*", è attribuita, con apposito atto del Segretario Generale-Direttore Generale, ad una struttura specializzata del "controllo analogo", a matrice multidisciplinare, che dovrà prevedere la partecipazione del Dipartimento Risorse Umane, del Dipartimento Servizi Finanziari, della Segreteria Generale–Direzione Generale-Aziende Partecipate e dei dipendenti di altri dipartimenti che si riterrà opportuno coinvolgere per un efficace svolgimento delle attività sopra indicate;

9 Esecutività dell'atto di indirizzo e regime transitorio

9.1. Ove non sia espressamente prevista la data di decorrenza delle prescrizioni del presente atto di indirizzo, lo stesso produrrà effetti immediati all'atto della sua esecutività.

9.2. Il presente atto di indirizzo sostituisce le disposizioni di cui alla lettera d) e g) della Deliberazione di Giunta Comunale n° 1299 del 26 Ottobre 2011

9.3. Ad eccezione di quanto previsto al punto 9.2., sono fatti salvi gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nei confronti delle società a partecipazione totale o di controllo in materia di mobilità ed assunzioni del personale.

Città di Messina

280546 **AREA COORDINAMENTO ECONOMICO FINANZIARIA** 09.12.2015

Attestato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n.30

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Favorevole

Il Responsabile del dipartimento spese
servizio Pareri

Il Ragioniere Generale

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Renato Accorinti

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 /12 / 2015

☒ *perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);*

☐ *perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione*

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n ° 741

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, on line e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ *per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, opposizioni o reclami;*

Dalla Residenza Municipale, addì _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 / 01 / 2017

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n° 94

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il_____

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, opposizioni o reclami;

Dalla Residenza Municipale, addì _____

L'IMPIEGATO ADDETTO

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____